Alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati

Osservazioni in emerito all'A.C. **1693 Boldrini** recante **"Modifica dell’articolo 609-**bis**del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso”**

**Svolgo le funzioni di giudice per le indagini preliminari, per l’udienza preliminare e magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Roma.**

**Negli ultimi anni ho registrato un aumento dei procedimenti relativi ad ipotesi di violenza sessuale commessi da minorenni (in limitati casi anche minori dei 14 anni), prevalentemente nei confronti di vittime minorenni.**

**I fatti contestati sono spesso connotati dall’approfittamento da parte dell’imputato delle condizioni di alterata coscienza della vittima dovuta all’uso, per lo più volontario, di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. In alcuni casi è presente un iniziale e parziale consenso, comunque non valido perché dato nelle anzidette condizioni alterate.**

**Raramente, invece, vengono all’attenzione del Tribunale per i minorenni fatti connotati da una chiara violenza o minaccia agita dall’imputato.**

**Il tema dell’esistenza del consenso della vittima, e della sua validità, durante tutta la durata dell’atto sessuale, nonché della consapevolezza da parte dell’imputato della necessità di accertarsene, è dunque centrale per valutare la sussistenza del reato sotto l’aspetto dell’elemento oggettivo e, soprattutto, soggettivo. Tale accertamento non è agevole, sia per il grado di maturità degli imputati minorenni, sia per il dato normativo (che spesso viene fatto leggere in udienza all’imputato), che può indurre a ritenere la sussistenza della violenza sessuale solo, appunto, in caso di “violenza”.**

**E’ nota a chi scrive l’interpretazione sul tema della giurisprudenza della Suprema Corte, ma la chiarezza del dato normativo a cui il progetto di legge in commento tende è assolutamente opportuna, soprattutto nel contesto minorile, che deve avere riferimenti certi e facilmente comprensibili.**

**E’ anche per tali ragioni che ritengo condivisibile la proposta di legge in esame, ed** opportuna la definizione di consenso prevista al comma 2.

**Tuttavia tale auspicabile chiarezza viene in parte meno per la tecnica legislativa utilizzata.**

**Viene infatti previsto : “**chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali”, così reintroducendo il requisito della costrizione o induzione in aggiunta a quello, base, dell’assenza di valido consenso.

Mi permetto dunque di suggerire una formula più semplice ed in linea con le intenzioni del progetto di legge, del tipo “chiunque compie con taluno atti sessuali senza consenso…” , ovvero “ chiunque, in assenza di consenso, compie atti sessuali con taluno o li fa ad esso subire…”.

Segnalo infine che, così formulata l’ipotesi di reato base (atti sessuali senza consenso), sarebbe coerente prevedere l’utilizzo della violenza o della minaccia quali circostanze aggravanti della fattispecie base, perché indubitabile espressione di maggiore disvalore del fatto.

Sarà inoltre il Legislatore a valutare la graduazione della pena fra ipotesi base e aggravata, valutando se per l’ipotesi base debba rimanere l’attuale previsione di pena edittale, assai rigorosa, prevista per quello che dovrebbe diventare il reato circostanziato aggravato.

Federico Falzone